



Comune di Serra San Bruno

# **COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

## **Provincia di Vibo Valentia**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI**

**(ai sensi dell'art. 5, della l. r. n. 18, del 21.08.2007)**

**Approvato con Deliberazione del C.C. n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_/**

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche secondo quanto previsto dall'art. 5, della L. R. n. 18 /2007.

## ART. 2 - DEFINIZIONE

1. Con l'espressione "Usi Civici" si intendono:

- a) I diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accensioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
- b) I diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenenti al Comune;

Il presente Regolamento ha ad oggetto i seguenti Usi Civici, salvo il valore esemplificativo dell'elencazione, e precisamente:

- a) legnatico;
- b) pascolo;
- c) sottobosco;
- d) pietratino e terratico

2. Ai fini del presente Regolamento si intende, per::

- a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
- b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al Comune, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;
- c) legittimazione, il procedimento amministrativo volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al Comune e all'imposizione di un canone enfiteuco;
- d) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo all'occupazione abusiva da parte di privati;
- e) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato dal canone enfiteuco.

## ART. 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti, ai sensi del vigente regolamento anagrafico del Comune di Serra San Bruno.

2. Sono altresì titolari di uso civico in questo Comune anche i residenti dei Comuni del comprensorio delle Serre, a condizione di reciprocità (e cioè che il Regolamento Usi Civici del Comune da cui provengono preveda il medesimo riconoscimento a favore dei residenti del Comune di Serra San Bruno). In questo caso l'iscrizione avviene su istanza dell'interessato.

## **ART. 4 - REGIME GIURIDICO**

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 18/2007, gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucabile della comunità locale alla quale appartengono;
2. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalla Legge Regionale n. 18/2007.
3. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del Comune, quali soppressioni, fusioni, o aggregazioni, che, pertanto, non ne cagionano l'estinzione;
4. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

## **ART. 5 - USO CIVICO DI LEGNATICO**

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola in tre forme:

### **A. raccolta a titolo gratuito di legna secca:**

1. A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
2. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), salvo diversa disposizione del Comune, è assolutamente vietato procedere all'asportazione del materiale.

### **B. Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:**

1. Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname per uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. La determina di concessione da parte del Responsabile del servizio, unitamente alla ricevuta del versamento della somma stimata costituisce licenza di taglio. Le operazioni di inizio e fine lavoro devono essere comunicate al Responsabile del servizio gestione patrimonio boschivo, che effettuerà un sopralluogo di controllo. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito.
2. Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale e le Prescrizioni di massima delle leggi di Polizia Forestale.
3. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio.

4. Le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa.

5. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione.

C. assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal "fuocatico":

1. Ai cittadini residenti nel Comune di Serra San Bruno, può essere concesso:

a) legname deperiente o secco.

b) legname da opera o per altre esigenze di natura artigianale.

2. Si darà corso alle assegnazioni in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dall'Ufficio competente, il quale, anche attraverso tecnici all'uopo incaricati, esprimerà le stime tecniche delle singole attribuzioni di materiale da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione.

3. Le istanze relative al tipo "C.1.b." potranno essere presentate solamente da artigiani regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

4. Le istanze relative alle assegnazioni di tipo "C" potranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, da intendersi come termine perentorio. Quelle che perverranno successivamente a tale data verranno tenute in considerazione a valere sull'esercizio successivo.

D. Ai cittadini residenti è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà, nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario.

In tali situazioni l'istanza motivata del titolare deve essere corredata da documentazione tecnica riguardante la quantificazione del materiale richiesto.

## **ART. 6 - GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO**

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, alle prescrizioni del Piano di gestione del patrimonio forestale ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

2. Gli aspetti tecnici e la forma gestionale sono demandati al Comune di Serra San Bruno, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.

3. L'Amministrazione comunale, in base alle disposizioni della legge vigente in materia forestale, provvede ad accantonare una quota del 10% degli introiti della vendita di lotti di legname di alto fusto e/o di eventuali canoni di concessione di Comparti, per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di gestione del patrimonio forestale, il Comune pianifica le migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendole in due categorie: 1) migliorie al bosco - 2) migliorie alla viabilità.

4. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari, previsti nel Piano di gestione del patrimonio forestale, in qualunque forma di gestione effettuati, non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.

5. Il Responsabile del servizio Gestione Patrimonio Forestale può disporre l'abbattimento delle piante pericolanti, (stroncate, danneggiate e comunque in cattivo stato vegetativo) per l'incolumità pubblica e/o privata.

#### **ART. 7 - GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO FORESTALE**

1. La Giunta comunale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di utilizzo e di gestione riguardante l'alienazione di lotti boschivi di alto fusto, i quantitativi di legname da attribuire ad uso fuocatico, il riparto e l'utilizzo dei proventi derivanti dalla alienazione dei lotti boschivi e delle quote riferite alle migliorie boschive. Tale piano annuale risulta uno stralcio al "Piano di gestione del patrimonio forestale" in cui trovano elencazione i boschi comunali, le tipologie colturali e le superfici specifiche di ogni singolo bene o raggruppamento di particelle (Comparto).

2. Il piano annuale di cui al comma precedente risulta necessario ai fini di una programmazione delle entrate riferite al bilancio dell'esercizio successivo.

#### **ART. 8 - DIRITTO DI PASCOLO**

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo, si specifica che gli utenti potranno essere solo gli allevatori residenti a Serra San Bruno, titolari di Codice Aziendale rilasciato dall'ASP di Vibo Valentia e che dimostrano di svolgere la propria attività nel territorio comunale. Solo in questo caso, il diritto di pascolo potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel Comune di Serra San Bruno.

#### **ART. 9 - CARICHI PASCOLIVI**

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = 1 U.B.A.

- manza (da 6 mesi ai 2 anni di età) = 0,6 U.B.A.

- ovini e caprini = 0,15 U.B.A.

2. Il carico massimo di bestiame per ogni particella forestale adibita a pascolo non potrà superare la quota di 0,5 U.B.A. per ettaro, salvo diversa disposizione emanata dalle Autorità competenti.

#### **ART. 10 - STAGIONE PASCOLIVA**

1. Il pascolo può esercitarsi unicamente dal 1° giugno al 30 novembre, salvo diversa prescrizione regionale.

2. Coloro che non si attengono alle date sopra indicate sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

#### **ART. 11 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO**

1. I soggetti di cui all'art. 8 - 1° comma - devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame - indicazione della località di pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

2. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

3. Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Gestione Patrimonio Boschivo, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascuna località.

#### **ART. 12 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO**

1. Il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- a) aree indicate in cartografia del Piano di gestione del patrimonio forestale
- b) rimboschimenti
- c) boschi in rinnovazione
- d) nel raggio di mt. 100 da captazioni di acquedotti
- e) terreni in forte degrado per sovrapascolamento e sentieramento
- f) qualsiasi area comunale chiusa per esigenze di tutela del territorio (frane - dissesti - erosioni)
- g) boschi oggetto di recenti interventi colturali

2. In caso di inosservanza alle norme del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni, nel rispetto delle disposizioni generali sulla procedura sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689:

- a) per mandrie o greggi fino a 15 capi - fino a € 450,00 con oblazione in forma ridotta pari a € 150,00 (1/3 del massimo)
- b) per mandrie o greggi da 15 a 30 capi - fino a € 900,00 con oblazione in forma ridotta pari a € 300,00 (1/3 del massimo)
- c) per mandrie o greggi oltre 30 capi - fino a € 1.800,00 con oblazione in forma ridotta pari a € 600,00 (1/3 del massimo).

#### **ART. 13 - CONTROLLI**

1. A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni comunali è demandata al Comune che potrà avvalersi delle Autorità competenti indicate dalla Legge regionale;

2. L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alla quantità autorizzata, oltre alle sanzioni previste, provocherà la perdita del diritto di assegnazione di pascoli per la stagione successiva.

#### **ART. 14 - DIRITTO DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico del sottobosco si intende la possibilità di raccolta:

- a) delle castagne cadute;
- b) dei prodotti spontanei del suolo: come funghi, fragole, felci, ecc..

#### **ART. 15 – USO CIVICO DEL PIETRATICO E DEL TERRATICO**

1. Nei territori comunali gravati da uso civico, i cittadini residenti possono esercitare il diritto di pietrativo, consistente nel prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili o per altre utilità. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 2 – 4 (due/quattro) di pietrame ogni 5 anni. L'autorizzazione sarà soggetta al pagamento di € 8 (euro otto) al mc, salvo variazione del prezzo.

2. Nei territori comunali gravati da uso civico, i cittadini residenti possono esercitare il diritto di terratico, consistente nel prelievo di terra vegetale per vasi di fiori, aiuole ed utilità simili. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, nella quale deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 3 (tre) di terra vegetale, nell'arco di 5 anni. Ogni autorizzazione sarà soggetta al pagamento di € 8 (euro otto) al mc, salvo variazione del prezzo.

#### **ART. 16 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI**

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa:

- a) di terreni soggetti ad uso civico agro-silvo-pastorale;
- b) di terreni soggetti ad uso civico per uso diverso da quello agro-silvo-pastorale, purché rientranti nella pianificazione prevista dal vigente P.R.G., a favore di associazioni agricole locali e singoli cittadini, per la gestione di attività agro-silvo-pastorale e per fini turistici ricreativi.

2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno calcolati tenendo conto della superficie dei terreni e della loro produttività e, qualora pregiudichino il diritto di uso civico, anche del depauperamento di tale diritto per il tempo di durata della concessione.

#### **ART. 17 - GESTIONE DELLE RISORSE**

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano, possono essere utilizzate per opere permanenti nei seguenti campi di attività:

- a) miglioramento del demanio di uso civico
- b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo
- c) sostegno dell'associativismo per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico
- d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Comunale il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi ulteriori 20 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente documento deve ritenersi integralmente abrogato il precedente Regolamento Comunale per la Disciplina degli Usi Civici.

3. Ai sensi dell'art. 12 della L. R. 18/2007, con successiva Deliberazione consiliare verrà approvato il Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

4. Le funzioni amministrative di competenza comunale, concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, saranno svolte secondo i procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui al Capo III della L. R. n. 18/2007 e dalle norme di attuazione del Regolamento regionale di cui all'art. 4 della medesima legge.

5. Copia del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà inviato al C.F.S. Coordinamento Provinciale di Vibo Valentia e al Dipartimento regionale competente.